

**REGOLAMENTO (CE) N. 1659/98 DEL CONSIGLIO dell'UNIONE EUROPEA
del 17 luglio 1998 relativo alla cooperazione decentralizzata**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione (1),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (2);

considerando che la cooperazione decentralizzata costituisce un nuovo metodo di cooperazione allo sviluppo, che pone gli operatori al centro dell'attuazione perseguendo così il duplice obiettivo di adeguare le azioni alle esigenze e di garantirne la fattibilità;

considerando che l'importanza di metodi di sviluppo del tipo della cooperazione decentralizzata è stata sottolineata nella quarta convenzione ACP-CE, nel regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'aiuto finanziario e tecnico e alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo d'America latina e d'Asia (3), nonché nella risoluzione del Consiglio, del 27 maggio 1991, sulla cooperazione con le organizzazioni non governative, e in numerose risoluzioni del Parlamento europeo;

considerando che l'autorità di bilancio ha deciso, nel quadro del bilancio 1992, di creare una linea destinata a promuovere questo metodo di cooperazione nell'insieme dei paesi in via di sviluppo;

considerando che, in base al punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi (4), è inserito nel presente regolamento un importo di riferimento finanziario per il periodo 1999 2001, senza che ciò pregiudichi le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;

considerando che la cooperazione decentralizzata mira a promuovere un'effettiva modifica a lungo termine delle modalità seguite dall'Unione per la cooperazione allo sviluppo;

considerando che la cooperazione decentralizzata apporta un contributo importante alla realizzazione degli obiettivi della politica di cooperazione della Comunità di cui all'articolo 130 U del trattato;

considerando che è opportuno stabilire le relative modalità di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità sostiene azioni e iniziative di sviluppo sostenibile intraprese dagli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità e dei paesi in via di sviluppo allo scopo di promuovere in particolare:

- uno sviluppo più partecipativo che risponda alle esigenze e alle iniziative delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo;

- un contributo alla diversificazione, al rafforzamento della collettività sociale e alla democratizzazione in questi paesi;
- la mobilitazione degli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità e dei paesi in via di sviluppo a favore di questi obiettivi nel quadro di programmi strutturati.

Queste azioni riguardano la promozione della cooperazione decentralizzata a vantaggio di tutti i paesi in via di sviluppo.

Articolo 2

I settori prioritari d'azione in base al presente regolamento sono i seguenti:

- valorizzazione delle risorse umane e tecniche, sviluppo locale, rurale o urbano, nei settori sociale ed economico dei paesi in via di sviluppo;
- informazione e mobilitazione degli operatori della cooperazione decentralizzata;
- sostegno al potenziamento delle istituzioni e al rafforzamento della capacità d'azione di questi operatori;
- sostegno e follow-up metodologici delle azioni.

Articolo 3

I partner nell'ambito della cooperazione che possono ottenere un sostegno finanziario in base al presente regolamento sono gli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità e dei paesi in via di sviluppo ovvero: autorità pubbliche locali, organizzazioni non governative, gruppi professionali e gruppi d'iniziativa locali, cooperative, sindacati, organizzazioni di donne o di giovani, istituti d'insegnamento e di ricerca, chiese e qualsiasi associazione non governativa in grado di dare un contributo allo sviluppo.

Articolo 4

1. Il finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 copre un periodo di 3 anni (1999 2001).

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma, per il periodo 1999 2001, è pari a 18 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio tenendo conto dei principi di una sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 5

1. I mezzi da impiegare nel quadro delle azioni di cui all'articolo 1 comprendono in particolare studi, assistenza tecnica, azioni di formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

2. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, sia spese ricorrenti (comprese quelle di amministrazione, manutenzione e

funzionamento), dato che, per quanto possibile, il progetto si prefigge un obiettivo di realizzazione a medio termine.

3. Per ciascuna azione di cooperazione si cercherà di ottenere un contributo dai partner di cui all'articolo 3 entro i limiti delle loro possibilità in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione.

4. Si cercheranno eventuali possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri.

5. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità stabiliti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia delle azioni nel loro insieme, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sulle azioni finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

b) il coordinamento nel luogo di attuazione delle azioni, mediante regolari incontri e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

Articolo 6

Il sostegno finanziario in base al presente regolamento viene dato sotto forma di aiuti non rimborsabili.

Articolo 7

1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

2. Le decisioni relative alle azioni il cui finanziamento in base al presente regolamento supera 1 milione di ecu per azione nonché ogni modifica che comporta un aumento di più del 20 % dell'importo approvato inizialmente per tale azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

3. La valutazione dei progetti e dei programmi tiene conto dei fattori seguenti:

- efficacia e fattibilità delle azioni,
- aspetti culturali e sociali, aspetti relativi alle pari opportunità per uomini e donne e ambiente,
- sviluppo istituzionale necessario per la realizzazione degli obiettivi dell'azione,
- esperienza acquisita nell'ambito di azioni analoghe.

4. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso in base al presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possono effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità stabilite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, ed in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

5. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi terzi.

6. Le forniture devono essere originarie degli Stati membri o del paese beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali debitamente giustificati le forniture possono provenire da altri paesi terzi.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato geografico competente per lo sviluppo.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure previste che sono immediatamente applicabili.
b) Tuttavia, qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio. In tal caso:
 - la Commissione differisce di un mese a decorrere dalla data della comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise;
 - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

Articolo 9

Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 8 si procederà una volta l'anno ad uno scambio di opinioni, sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione.

Articolo 10

Alla fine di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento nel corso dell'esercizio stesso.

La relazione annuale contiene in particolare informazioni particolareggiate riguardanti gli operatori della cooperazione decentralizzata con i quali sono stati conclusi i contratti.

Ogni tre mesi la Commissione comunica agli Stati membri le azioni e i progetti approvati, precisandone importo, natura, paese beneficiario e partner. Queste informazioni sono corredate di un allegato in cui sono illustrati chiaramente i progetti o programmi che superano 1 milione di ecu.

Articolo 11

La Commissione procede regolarmente ad una valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità, per stabilire se gli obiettivi che esse si prefiggono sono stati raggiunti e per fornire orientamenti volti ad accrescere l'efficacia delle azioni future. La Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 8 una sintesi delle valutazioni effettuate che potrebbero essere, se del caso, analizzate da quest'ultimo. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri.

Articolo 12

Entro la fine del 2000 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nel quadro del presente regolamento, corredata di proposte per l'applicazione futura del regolamento stesso.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. RUTTENSTORFER

(1) GU C 250 del 26.9.1995, pag. 13.

(2) Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 1995 (GU C 17 del 22.1.1996, pag. 460), posizione comune del Consiglio del 5 novembre 1997 (GU C 43 dell'9.2.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 1° aprile 1998 (GU C 138 del 4.5.1998).

(3) GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

(4) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.